

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 05 luglio 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018 – 2020, NOTA INTEGRATIVA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 – 2020.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

preso atto che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Preso atto che:

Con deliberazione del Consiglio comunale 19 di data 5 aprile 2018, immediatamente esecutiva, di approvazione Documento Unico di Programmazione 2018- 2020, del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa.

Con deliberazione della giunta comunale n. 33 del 24 maggio 2018, è stata adottata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e si è resa disponibile la quota di avanzo di amministrazione da applicarsi al bilancio di previsione 2018;

Visto che non sono presenti debiti fuori bilancio né situazioni che possono generare squilibrio e che pertanto è possibile l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero prima della deliberazione pertinente la salvaguardia di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000 da adottarsi entro il 31 luglio;

Preso atto inoltre che sono emerse diverse necessità di ridefinire gli stanziamenti in entrata e spesa in modo da rendere le previsioni a bilancio adeguate alle reali necessità di gestione;

In particolare si rende necessario prevedere le risorse finanziarie in parte ordinaria per al contributo annuale dovuto alla Società Altipiani S.p.A. per il contratto di servizio che per un problema tecnico era stato previsto nell'importo ridotto in vigore dalla stagione 2018/2019, si è provveduto poi ad adeguare gli stanziamenti di bilancio all'organizzazione degli uffici sulla base della messa a disposizione del personale a supporto del servizio finanziario (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 39 di data 5.06.2018) e semplici adeguamenti di alcuni stanziamenti per adeguare le spesa, in particolare sono state previste maggiori entrate per l'attività di accertamento tributaria con il Seminario di Ferrara e per gli introiti dei proventi della vendita dei lotti di legname 2018, tenendo conto del fatto che sul 2018 sono stati introitate gli incassi dei lotti venduti nel 2017;

In conto capitale si richiama la deliberazione della Giunta Provinciale di data 9 aprile 2018 n. 603 con la quale si assegnano ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento degli spazi finanziari per l'anno 2018 al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Il Comune di Ruffrè-Mendola con lettera del 12 aprile 2018 prot. n. 966 ha chiesto di acquisire spazi finanziari nell'importo massimo concedibile fissato in euro 300.000,00 spazi finanziari che permettono l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2017 L'Amministrazione ha individuato le seguenti opere da finanziarsi con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato nel rendiconto 2017:

- Lavori di realizzazione di una Rotatoria sull' Incrocio della SP 19- Maso Giordani nel centro abitato di Ruffrè-Mendola; importo previsto Euro 375.000,00;

Si è provveduto, inoltre, all'iscrizione della spese per gli interventi Ristrutturazione immobile denominato "Baita Larsetti", in quanto a seguito dell'autorizzazione da parte della Provincia Autonoma di Trento (cfr. deliberazione n. 1964 di data 24.11.2017) di rimozione del vincolo di destinazione a bivacco previsto dal comma 1 dell'articolo 29 della L.P. 8/93 e pertanto si devono realizzare gli interventi di adeguamento al fine consentire la messa a disposizione dell'immobile;

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanzia pubblica – pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017);

Dato atto che in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio si procederà contestualmente a modificare il bilancio pluriennale 2018/2020, nonché i relativi allegati di rito.

Esaminata la proposta di variazione del bilancio in oggetto, predisposta dal Servizio finanziario su indicazione dei vari Servizi e della Giunta comunale ed illustrata dal Sindaco;

Dato atto che, tutti i dati comunicati dai Responsabili di Servizio si intendono rispettosi dei criteri di veridicità ed attendibilità previamente verificati dagli stessi;

Visto, il prospetto delle variazioni predisposto dal Servizio finanziario ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Revisore dei Conti dott. Tomas Visintainer pervenuto in data 2 luglio 2018, pot. n. 1740;

Ritenuto necessario approvare, per le ragioni esposte in premessa, la variazione proposta, così come riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in essere, ed apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 le modifiche previste;

Visto l'art. 6 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Constatato, che l'articolo 66 della L. R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario ed in ordine alla regolarità contabile sempre dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010.

Visto lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 da ultimo modificato con la deliberazione n. 24 di data 29 novembre 2016;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Renzo Coslop e Andrea Larcher) presenti e votanti n. 9 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la variazione di bilancio anno 2018/2020 così come riportata nei prospetti allegati alla presente deliberazione, ed apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le modifiche in essa previste, quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che a seguito delle variazioni devono parimenti ritenersi modificati i relativi strumenti e documenti di programmazione economica finanziaria.
3. Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione e alle previsioni della cassa.
4. Di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica.

5. Di dare atto che, in seguito alla presente variazione viene mantenuto il pareggio finanziario e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed in conto capitale.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere di Comunale unitamente ai prospetti delle variazioni.
7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di dare attuazione alle modifiche autorizzate con la presente deliberazione.
8. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.